

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)495

Vol. 1963/0133

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(63)495 definitivo
Orig.: F

Bruxelles, 10 dicembre 1963

PROPOSTA DI UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al finanziamento delle spese d'intervento
sul mercato interno per il settore dei cereali

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(63)495 definitivo

PROPOSTA DI UN REGOLAMENTO N.... DEL CONSIGLIO
RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE D'INTERVENTO
SUL MERCATO INTERNO PER IL SETTORE DEI CEREALI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune,

Visto il regolamento n... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e in particolare gli articoli 5 e 6,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento del Consiglio n... relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è necessario determinare le condizioni d'intervento in questione per il finanziamento comunitario delle spese d'intervento per ogni settore dell'organizzazione comune dei mercati;

Considerando che nel settore dei cereali le operazioni di denaturazione effettuate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del regolamento n. 19 rispondono alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio n... relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Considerando che l'obbligo per gli organismi d'intervento di acquistare dei cereali nazionali conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 19, congiunto all'esistenza di un sistema di prezzi soggetti a maggiorazione nel corso di una campagna di commercializzazione, può cagionare al momento del passaggio da una campagna all'altra delle perdite rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento del Consiglio n... relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Considerando che in ambedue i casi è necessario basarsi, in mancanza di un livello comune dei prezzi dei cereali, sui livelli di prezzo differenti in ciascun Stato membro nonché sui rapporti di prezzo esistenti all'interno di ogni Stato membro;

.../...

Considerando che le operazioni di denaturazione e l'esistenza di scorte alla fine della campagna si giustificano soprattutto nelle zone eccedentarie e che di conseguenza la base del calcolo da prendere in considerazione deve essere il prezzo d'intervento della zona più eccedentaria di ciascun Stato membro;

Considerando che in ambedue i casi dovranno essere presi in considerazione criteri forfettari per eliminare qualsiasi differenza che non sia quella derivante dai livelli nonché dai rapporti di prezzo applicati dagli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

Articolo 1

1. Ai fini dell'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, per interventi sul mercato interno aventi scopo e funzioni identici alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, si intendono le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 19, vale a dire:

- a) le perdite derivanti dalla vendita di grano tenero o di segala a un prezzo inferiore ai prezzi indicativi previsti per tali cereali, a condizione che tali cereali siano stati resi inadatti al consumo umano;
- b) i premi di denaturazione concessi dagli Stati membri per il grano tenero e la segala.

2. Le perdite e i premi di denaturazione devono essere calcolati in base:

- alle spese tecniche per l'operazione di denaturazione fissate ad un tasso uniforme per la Comunità secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 19,
- ed al 90% della differenza esistente al primo mese della campagna di commercializzazione in ciascuno Stato membro tra il prezzo indicativo derivato per il grano tenero o la segala nella zona più eccedentaria ed il prezzo indicativo dell'orzo valevole nella medesima zona.

I rimborsi del Fondo non possono superare le spese effettive sostenute dagli Stati membri.

Articolo 2

1. Per ciò che concerne l'organizzazione comune del mercato nel settore dei cereali, se al momento del passaggio da una campagna di commercializzazione all'altra il valore delle scorte di cereali nazionali acquistati dagli organismi d'intervento degli Stati membri in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 19, che non siano state vendute, è diminuito per un calo di prezzo, le perdite subite dagli organismi d'intervento degli Stati membri possono essere imputabili al Fondo a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n... del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo.

2. Le perdite subite sono calcolate in ciascuno Stato membro in base alla differenza tra il prezzo d'intervento fissato per l'ultimo mese della campagna di commercializzazione nella zona più eccedentaria ed il prezzo indicativo stabilito per il primo mese della campagna di commercializzazione successiva per il prodotto considerato nella medesima zona. Tuttavia, per lo Stato membro che non ha stabilito una maggiorazione mensile del prezzo d'intervento sino alla fine della campagna, il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è aumentato di un ammontare corrispondente all'incidenza su detto prezzo del numero di maggiorazioni necessarie per giungere alla fine della campagna. La suddetta incidenza è calcolata in base alla maggiorazione media esistente nello Stato membro interessato.

3. Non sono assunte a carico del Fondo le scorte di sicurezza costituite in base ad accordi internazionali indipendentemente dalle politiche nazionali o comunitaria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles
Per il Consiglio
Il Presidente